

Tribunale di Venezia, sez. II 22-11-2004

Pitteri e Klamer c. Deutsche Bank
Giudice unico Dott. Caprioli

Gli effetti conseguenti alla violazione di una norma imperativa, quale deve ritenersi l'art. 23 D.Lgs. n. 58/98 in considerazione degli interessi sottesi alla regola formale (tutela del risparmio), non possono essere analoghi a quelli che discendono dalla violazione di una norma contrattuale ove le parti non l'abbiano espressamente pattuito. Il riferimento normativo dei "contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento" cui fa riferimento l'art. 23 sembra circoscrivere l'obbligo formale ai soli contratti destinati alla disciplina delle prestazioni di servizio, esentandone invece le singole operazioni poste in essere sulla base di un accordo quadro. Conclusione questa che appare rafforzata dalla constatazione che al contratto quadro, per il quale è imposta la forma scritta a pena di nullità, viene invece lasciata la libertà di individuare le modalità con le quali il cliente impartisce ordini e disposizioni. Libertà che è il contrario d'imperatività, e che, lungi dall'imporre la forma scritta, si estende a poter conferire ordini e revoche telefonicamente, e per le quali s'impone solo la registrazione (nel caso di specie era contestata la invalidità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni argentine per la mancanza del requisito della forma scritta, che il giudice ha negato per le ragioni sopra esposte).

Tribunale di Venezia, sez. II 22-11-2004

Pitteri e Klamer c. Deutsche Bank
Giudice unico Dott. Caprioli

L'art. 21 del decreto legislativo n. 58/98 impone a tutti i soggetti abilitati ad operare nei servizi d'investimento l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati nonché di acquisire le informazioni necessarie dai clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati. Principi questi che avevano trovato già attuazione nel regolamento Consob del 30 luglio 1997 adottato ai sensi del decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415, art. 18, comma primo, art. 33, commi secondo e quinto, e art. 25, commi secondo e terzo. In esso, infatti, erano stati previsti (art. 5) a carico degli intermediari, prima dell'avvio dell'operazione di investimento precisi oneri, quali quello di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento, nonché circa la propensione al rischio con l'obbligo di far risultare nel contratto l'eventuale rifiuto del cliente a fornire le notizie. Era stato altresì previsto che gli intermediari non potessero effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento. Si tratta di regole la cui sostanza precettiva non ha subito alcuna modifica ad opera del successivo regolamento Consob n. 11522 entrato in vigore il 1° luglio 1998 che all'art. 28 testualmente le ribadisce. Sul punto giova anche rilevare che l'acquisto di altri titoli, notoriamente a bassa volatilità, unitamente a quelli dello Stato, non trasforma automaticamente l'investitore, nella specie un pensionato ed

una casalinga, in un soggetto esperto in grado di valutare i rischi dell'operazione (nel caso di specie era contestata la invalidità dell'operazione di acquisto di obbligazioni argentine, che il giudice ha dichiarato per i motivi sopra esposti).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Venezia, sez. II 22-11-2004

Pitteri e Klamer c. Deutsche Bank
Giudice unico Dott. Caprioli

L'art. 21 del TUIF impone che una organizzazione "riduca al minimo il rischio di conflitti d'interessi" e "in situazione di conflitto" impone di "agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento. Ove l'intermediario non ha svolto solo una semplice e normale attività d'intermediazione ma ha assunto in proprio il rischio di collocamento, e con questo quello dei risultati dell'investimento ricorre l'ipotesi del conflitto d'interessi. Conflitto che si sostanzia nell'interesse dell'intermediario a trasferire al cliente quell'elevatissimo rischio di risultato che altrimenti correrebbe in proprio. In sostanza si ritiene che il problema del conflitto debba essere colto con riferimento alle caratteristiche che, di volta in volta, danno corpo a specifiche "nature", ed è di queste che il cliente deve essere consapevole in quanto contribuiscono a illuminarlo nel processo di decisionale circa l'effettuazione dell'operazione (nel caso di specie era contestata la invalidità dell'operazione di acquisto di obbligazioni argentine, che il giudice ha dichiarato per i motivi sopra esposti).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II 12-11-2004

Campagnoli e Castaldini c. Unicredit Banca
G.U. Mauro Bernardi

Deve ritenersi non adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego di oltre la metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating era oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell'età degli stessi (ultrasessantenni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenuta).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambuti ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

E' infondata la domanda diretta a sostenere l'invalidità degli ordini d'acquisto ex artt. 1418 e 1439 c.c. se non vi è alcuna prova che l'istituto avesse artificiosamente indotto i clienti ad

acquistare i titoli obbligazionari (nella specie, titoli del debito pubblico argentino) con il fine di recare ad essi danno, dovendosi altresì osservare, con riguardo alla prima delle prospettazioni che, per aversi contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto il comportamento materiale delle parti (in tal senso vedasi Cass. 25-9-2003 n. 14234).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

L'art. 27 reg. Consob deve interpretarsi alla stregua del principio giurisprudenziale affermatosi in sede di applicazione dell'art. 1394 c.c. secondo cui la responsabilità del rappresentante che persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato sussiste solo ove alla utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato (cfr. Cass. 17-4-1996 n. 3630; Cass. 16-2-1994 n. 1498; Cass. 19-9-1992 n. 10749; Cass. 25-1-1992 n. 813) (nella specie, per operazione in titoli del debito pubblico argentino).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

Deve invece ritenersi che la banca non si sia comportata in conformità di quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 che impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati. In proposito occorre osservare che, secondo quanto risulta dall'indagine svolta dal c.t.u., ai titoli del debito argentino acquistati il 5-9-2001, nel mese di luglio 2001 l'agenzia Moody's aveva attribuito come rating la valutazione Caa1 (indicante un titolo ad alto rischio di insolvenza) e che, nell'anno precedente, tali obbligazioni erano state classificate rispettivamente, B1 (20-8-2000), B2 (20-3-2001 e 4-6-2001), B3 (13-7-2001), laddove tali indicatori designano titoli molto speculativi che offrono scarsa sicurezza di puntualità del pagamento nel lungo termine, con una valutazione progressivamente negativa da B1 a B3. Nella valutazione di Standard & Poor's invece al titolo in questione era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti sempre più negativo: BB (15-9-2000), B (8-5-2001), B (6-6-2001), B- (12-7-2001), CCC+ (9-10-2001), laddove le prime classificazioni indicano titoli speculativi in cui il debitore mantiene al momento la capacità di onorare i propri impegni ma condizioni avverse di mercato potrebbero incidere negativamente sulla stessa, mentre l'ultima designa un debitore ad alto rischio di insolvenza nel senso che, ove le condizioni di mercato divengano sfavorevoli, molto probabilmente il debitore non sarà in grado di onorare i propri impegni. In proposito va detto che i titoli obbligazionari argentini al momento dell'acquisto da parte degli istanti erano considerati ad alto rischio di insolvenza dovendosi

evidenziare inoltre che, nel corso del 2001, entrambe le agenzie avevano ripetutamente rivisto in senso negativo il loro giudizio sull'affidabilità ad onorare gli impegni da parte dello stato argentino (c.d. down-grading): per quanto riguarda il rating leggermente più favorevole indicato da Standard & Poor's nel periodo antecedente l'acquisto, va osservato che, poiché rientra nelle massime di comune esperienza il dato secondo cui, di fronte a valutazioni divergenti (peraltro modeste nel caso di specie), gli investitori prendono in considerazione quella più negativa (peraltro già nell'ottobre del 2001 il rating attribuito da tale agenzia si era allineato a quello espresso da Moody's), deve ritenersi che costituisse dato acquisito per il mercato quello secondo cui i titoli del debito pubblico argentino erano considerati di problematico rimborso.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

La banca doveva fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione (nella specie, titoli del debito pubblico argentino) che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522), informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98, non senza dimenticare che la tutela del risparmio è addirittura imposta dall'art. 47 della Costituzione), necessariamente comprendeva l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

L'art. 23 u.c. del d. lgs. 58/98 pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e tale onere probatorio, per quanto sopra osservato, non è stato assolto dalla banca (fattispecie relativa all'acquisto di obbligazioni argentine).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

E' fondato il rilievo secondo cui l'istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l'inadeguatezza

dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob (c.d. suitability rule) in considerazione della sua dimensione (sia in termini assoluti sia perché si trattava della metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti (nella specie, titoli del debito pubblico argentino) e della circostanza che i clienti fossero investitori non professionali.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

Dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari risulta che i clienti avevano indicato quale proprio obiettivo di investimento (in una graduatoria da uno a cinque in cui al numero più basso corrisponde il rischio minimo) il punto 4 (prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi) mentre, in ordine alla propensione al rischio, nell'ambito delle opzioni alta, media e bassa, essi avevano indicato quella media. Orbene alla stregua di siffatte evidenze deve ritenersi non provato che il profilo di rischio dei clienti potesse individuarsi in quello puramente speculativo posto che la gestione patrimoniale in precedenza accesa presso la Banca riguardava comunque una gestione (sia pure la più aggressiva) di tipo bilanciato (caratterizzata quindi anche dalla presenza di titoli obbligazionari emessi dallo stato argentino) e che si trattava comunque di uno strumento finanziario affidato alla gestione di un operatore professionale (analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne l'investimento in una Sicav e nella polizza Index).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

La banca la quale, per il tramite del proprio dipendente, consigliò al cliente l'acquisto di un titolo (nella specie, titoli del debito pubblico argentino), senza informarlo del fatto che sia stato valutato dalle principali agenzie internazionali come a rischio di insolvenza, risponde a titolo contrattuale nei confronti del cliente, per il danno da questi patito in conseguenza della insolvenza dello Stato emittente.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambutì ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

Nella prestazione di servizi di investimento, la banca è tenuta ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse, costituzionalmente protetto, dei clienti. La banca è pertanto obbligata a fornire un'informazione completa dei rischi dell'operazione (nella specie, titoli del debito

pubblico argentino), informando il cliente, espressamente e in modo non generico, del giudizio sulla rischiosità dell'investimento operato dalle maggiori agenzie specializzate in materia. La violazione delle norme legislative e regolamentari in tema di diligenza nella prestazione dei servizi di investimento comporta la nullità dell'ordine di acquisto ed il conseguente obbligo della banca di restituire la somma di denaro investita dal cliente.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambuti ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

La banca è tenuta a informare il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione qualora i clienti non siano investitori professionali e l'operazione abbia ad oggetto titoli con alto profilo di rischio (nella specie, titoli del debito pubblico argentino) e sia, in termini assoluti e relativamente al patrimonio del cliente, di rilevante importo.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambuti ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

L'adempimento dell'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione (nella specie, in titoli del debito pubblico argentino) e le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione non richiede da parte dell'intermediario l'adozione della forma scritta, vigendo in materia il principio di libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Mantova, sez. II, sent. n. 614 18-03-2004

Gambuti ed altro c. Banca Agricola Mantovana spa
G.U. Mauro Bernardi

La banca alla quale il cliente si rivolga per l'acquisto di titoli sul mercato finanziario (nella specie, titoli del debito pubblico argentino) ha l'obbligo di informare il cliente di tutte le caratteristiche del titolo e del rischio dell'investimento; tale obbligo va assolto in modo puntuale ed analitico, e non può ritenersi soddisfatto dalla generica rappresentazione di elementi di rischio dell'investimento, se non vengano espressamente rappresentati al cliente i rischi relativi sia alla remunerazione del capitale, sia al rimborso di esso.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Roma 31-03-2003

Gallo c. Rep. Argentina

L'inadempimento di uno Stato estero alle obbligazioni assunte per effetto dell'emissione di titoli del debito pubblico (nella specie bond argentini), venduti in Italia, non può essere sindacato dal giudice italiano, allorché la sospensione dei pagamenti sia stata disposta con legge di quello Stato, al fine di fronteggiare una grave situazione di crisi economica e finanziaria.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Milano 11-03-2003

Goldoni e altro c. Rep. argentina

È improponibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso per sequestro conservativo promosso nei confronti della Repubblica argentina da titolare di obbligazioni emesse da detto Stato, atteso che il mancato pagamento sia delle cedole in scadenza che delle somme scadute in conto capitale ha avuto diretta origine da provvedimenti legislativi ed atti normativi ad efficacia generale, adottati dallo Stato medesimo nell'ambito delle proprie sovrane prerogative, per motivi di emergenza pubblica, al fine di garantire la sopravvivenza economica della nazione.

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Roma 30-09-2002

Rep. Argentina c. Sandri e altro

Ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come richiamato dall'art. 3 comma 2 l. 31 maggio 1995 n. 218, sussiste la giurisdizione italiana in un procedimento cautelare inerente ad una controversia relativa all'acquisto in Italia di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero, poiché - trattandosi di contratti con i consumatori - l'azione può essere esercitata davanti al giudice del domicilio del consumatore stesso (nella specie si trattava di bond argentini).

www.tidonagiuridica.it

Tribunale di Roma 22-07-2002

Mauri e altro c. Rep. Argentina

Sussiste la giurisdizione italiana in un processo cautelare promosso da cittadini italiani contro lo Stato argentino, derivante dall'acquisto di titoli obbligazionari emessi da quest'ultimo, sia in base agli art. 3 e 10 l. 31 maggio 1995 n. 218, sia in base all'art. 8 par. 2 della convenzione italo-argentina del 22 maggio 1990 sulla promozione e protezione degli investimenti; tale norma prevede che le controversie sugli investimenti sorte tra uno Stato contraente e un investitore siano sottoposte alla giurisdizione dello Stato in cui si trova l'investimento.

www.tidonagiuridica.it
